

XVI legislatura

**I disegni di legge
di bilancio e di stabilità
(per le parti di interesse
della Commissione
Affari costituzionali)**

AA.SS. nn. 1121 e 1120

ottobre 2013
n. 68



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**I disegni di legge
di bilancio e di stabilità
(per le parti di interesse
della Commissione
Affari costituzionali)**

AA.SS. nn. 1121 e 1120

ottobre 2013
n. 68

a cura di: L. Borsi
hanno collaborato: L. Formosa, A. Henrici

INDICE

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (A.S. N. 1121).....	7
IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2014 (A.S. N. 1120).....	17

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (A.S. n. 1121)

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi.

La legge di riforma della contabilità (legge 196/2009) ha infatti innalzato l'unità di voto, che non consiste più nella unità previsionale di base (u.p.b.) bensì nel programma.

A partire dal bilancio per il 2011, sono *i programmi* le unità di voto parlamentare.

Ai fini dell'esame da parte della Commissione Affari costituzionali, debbono considerarsi lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) nonché alcuni programmi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Per quanto riguarda lo **stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)**, emerge quanto segue.

Gli stanziamenti, in termini di *competenza*, per il 2014 ammontano a *17,92 miliardi di euro*.

Di questi: 17,32 miliardi sono per la parte corrente; 533,2 milioni in conto capitale; 73,8 milioni in rimborso di passività finanziarie (quest'ultima somma si riferisce all'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato).

Per il 2015 sono previsti 17,44 miliardi di spese per la parte corrente e 523,7 milioni per la parte in conto capitale (con un totale di circa 18 miliardi).

Per il 2016 sono previsti 17,44 miliardi per la parte corrente e 538,2 milioni di euro per la parte in conto capitale (per un totale di circa 18 miliardi).

Le spese complessive previste dal bilancio assestato per l'anno 2013 erano pari a 19,09 miliardi di euro (di cui 18,32 miliardi di parte corrente e 650,2 milioni in conto capitale).

Lo stato di previsione del Ministero per il 2014 registra dunque, rispetto al bilancio assestato 2013, un decremento degli stanziamenti, pari complessivamente a - 1,16 miliardi (di competenza).

La nota integrativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno conferma come fenomeni di particolare rilievo e criticità propri dell'attuale scenario socioeconomico:

- la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista;
- il fenomeno migratorio, connesso alla situazione del Nord Africa e del Medio Oriente, con le sue conseguenze di ordine pubblico (flussi migratori clandestini, traffico di esseri umani, tratta di donne e minori) e le sue implicazioni sociali (convivenza tra culture diverse);
- la sicurezza del territorio, su cui incidono fattori di varia natura, da affrontare con politiche integrate che coinvolgono gli enti territoriali;
- le problematiche connesse all'economia, tra cui emerge l'integrazione interistituzionale ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla fiscalità locale;
- il deficit pubblico, che impone la razionalizzazione delle risorse e dell'organizzazione;
- le emergenze ambientali e il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 16 programmi, secondo il seguente schema:

Missione	Programma
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.2 Attuazione da parte delle Prefetture- UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2.2)
	1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)
	2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali (3.3)
	2.4 Gestione dall'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

Missione	Programma
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza (7.8) 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.9) 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)
4. Soccorso civile (8)	4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) 5.2 Gestione flussi migratori (27.3) 5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto (27.5)
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza (32)	6.1 Indirizzo politico (32.2) 6.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)
7. Fondi da ripartire (33)	7.1 Fondi da assegnare (33.1)

La nota integrativa alla Tabella 8 reca altresì un quadro riassuntivo nel quale ogni programma è ulteriormente scorporato in uno o più "obiettivi", a ciascuno dei quali corrisponde uno stanziamento di competenza.

Apposite schede descrivono in dettaglio ciascun obiettivo, indicando altresì il centro di responsabilità competente per la sua esecuzione e segnalando l'indicatore di risultato ad esso associato.

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione delle spese di *competenza* secondo le missioni. Sono poste a confronto le voci relative al bilancio assestato 2013 e al bilancio 2014 a legislazione vigente.

in milioni di euro

Missione	Assestamento 2013	Bilancio 2014 a leg. vig.
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	528,09	474,90
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	8.166,48	7.275,87
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.791,13	7.755,38
4. Soccorso civile (8)	1.978,28	1.823,01
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	426,07	413,32
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	154,82	129,89
7. Fondi da ripartire (33)	53,11	55,81

in milioni di euro.

La variazione più rilevante in termini assoluti interessa la *MISSIONE N. 2 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI)*, il cui stanziamento è pari a 72,75 miliardi (con un decremento pari a 890,6 milioni per la competenza rispetto all'assestamento 2013).

Tale incremento riguarda essenzialmente il programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali (2.3)* (- 667 milioni circa), per la restante parte l'incremento riguarda il programma *Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2.2)*.

Per i citati programmi le spese di competenza sono rispettivamente 71,21 miliardi e 110,6 milioni.

Per quanto riguarda le altre Missioni facenti capo al Ministero, nell'ambito della *MISSIONE N. 4 (SOCCORSO CIVILE)* si registra un decremento del Programma *Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (4.2)* pari a 152,9 milioni circa.

I valori sopra evidenziati sono riferiti - si è rammentato - al conto competenza.

Quale riepilogo, con riferimento ai *programmi*, ecco quanto complessivamente prospettato dallo stato di previsione del Ministero dell'interno (in termini di competenza):

1.2 Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio: 472,7 milioni per il 2014; 471,6 milioni per il 2015; 469,7 milioni per il 2016 (assestamento 2013: 525,2 milioni);

1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio: 2,09 milioni per il 2014; 2,08 per il 2015 e per il 2016 (assestamento 2013: 2,8 milioni);

2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali: 110,6 milioni per il 2014; 110,5 milioni per il 2015 e per il 2016 (assestamento 2013: 335,2 milioni);

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa: 7,12 miliardi per il 2014; 7,39 miliardi per il 2015; 7,34 miliardi per il 2016 (assestamento 2013: 7,78 miliardi);

2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali: 43,9 milioni per il 2014; 45,8 milioni per il 2015; 45,9 milioni per il 2016 (assestamento 2013: 42,9 milioni);

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: 5,94 miliardi per il 2014; 5,47 miliardi per il 2015; 5,94 miliardi per il 2016 (assestamento 2013: 5,95 miliardi);

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: 299,5 milioni per il 2014; 299,1 milioni per il 2015; 299,2 milioni per il 2016 (assestamento 2013: 248,7 milioni);

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia: 1,51 miliardi per il 2015; 1,42 miliardi per il 2015 e per il 2016 (assestamento 2013: 1,58 miliardi);

4.1 *Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile*: 5,4 milioni per il 2014; 5,2 milioni per il 2015; 5,3 milioni per il 2016 (assestamento 2013: 7,7 milioni);

4.2 *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico*: 1,81 miliardi per il 2014; 1,80 miliardi per il 2015; 1,81 miliardi per il 2016 (assestamento 2013: 1,97 miliardi);

5.1 *Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale*: 402,8 milioni per il 2014; 361,2 per il 2015; 361,9 milioni per il 2016 (assestamento 2013: 410 milioni);

5.2 *Gestione dei flussi migratori*: 4,3 milioni per il 2014; 4,2 milioni per il 2015 e per il 2016 (assestamento 2013: 9,8 milioni);

5.3 *Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del Fondo edifici di culto*: 6 milioni per ciascun anno del triennio 2014-16 (assestamento 2013: 6,1 milioni);

6.1 *Indirizzo politico*: 29,1 milioni per ciascun anno del triennio 2014-16 (assestamento 2013: 31,3 milioni);

6.2 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*: 100,7 milioni per il 2014; 100 milioni per il 2015; 100,2 milioni per il 2016 (assestamento 2013: 123,5 milioni);

7.1 *Fondi da assegnare*: 55,8 milioni per il 2014; 54,3 milioni per il 2015; 67,5 milioni per il 2016 (assestamento 2013: 53,1 milioni).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno reca in conclusione una sezione che esplicita le previsioni del *Fondo edifici di culto*.

Per esso sono previsti (per ciascun anno del triennio 2014-16) 6,8 milioni di euro (rispetto a 7,6 milioni secondo le previsioni della legge di bilancio 2012; a 14 milioni secondo le previsioni assestate 2013).

Stanziamanti di interesse per la Commissione Affari costituzionali si rinvengono altresì nello **stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)**.

Viene in evidenza la *Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri)*.

Gli stanziamenti di competenza vi ammontano a 2,79 miliardi di euro (+15,8 milioni rispetto all'assestamento 2013).

La missione n. 21 si articola nei tre programmi: 21.1, Organi costituzionali; 21.2, Organi a rilevanza costituzionale; 21.3, Presidenza del Consiglio dei ministri.

La previsione riferita al Programma 21.1 (*Organi costituzionali*) è per il 2014 in conto competenza pari a 1,8 miliardi (con un incremento di 5,6 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013).

La previsione riferita al Programma 21.2 (*Organi a rilevanza costituzionale*) è per il 2014 in conto competenza pari a 527 milioni (con un incremento di 25 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013).

La previsione riferita al Programma 21.3 (*funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*) è per il 2014 in conto competenza pari a 442,8 milioni di euro (con un decremento di 15,7 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013).

Altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, qui suscettibili di richiamo sono:

- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 6 (SOCCORSO CIVILE)* al programma *Protezione civile*¹ (6.5), per il quale gli stanziamenti di competenza per il 2014 ammontano a 2,17 miliardi (-291,1 milioni rispetto all'assestamento 2013);

- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 11 (COMUNICAZIONI)* al programma *Sostegno all'editoria*² (11.2), la cui dotazione in termini di competenza per il 2014 ammonta a 172,2 milioni (-42 milioni rispetto all'assestamento 2013);

- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 17 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA)* al programma *Protezione sociale per particolari categorie* (17.1), nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 (*Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche*) e 5211 (*Fondo nazionale per la tutela delle minoranza linguistiche*) con una dotazione di competenza per il 2011 pari,

¹ Le attività previste all'interno del Programma riguardano il Fondo protezione civile, le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; il concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; i contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; il Fondo grandi eventi della protezione civile.

² Nell'ambito del Programma rientrano: il Fondo editoria; attività in materia di radiodiffusione ed editoria; garante comunicazioni; mutui per programmi di telecomunicazioni; risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicità di utilità sociale.

rispettivamente, a 0,93 e 1,05 milioni di euro (senza marcata variazione rispetto all'asestamento 2013);

- gli stanziamenti dedicati ancora entro la *MISSIONE N. 17 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA)* al programma *Promozione dei diritti e delle pari opportunità*³ (17.4), nel cui ambito si colloca il cap. 2108 (*Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità*), con una dotazione di competenza per il 2012 pari a 19,12 milioni (+7,7 milioni rispetto all'asestamento 2011);

- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 20 (IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI)* al programma *Rapporti con le confessioni religiose*⁴ (20.2), la cui dotazione di competenza ammonta a 1,14 miliardi (con lieve variazione rispetto alle previsioni asestate 2013);

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali, si segnalano ancora stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Sono, in particolare, gli stanziamenti destinati:

- alle spese di organizzazione e funzionamento dei *servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica*, confluite (in attuazione dell'articolo 29 della legge n. 124 del 2007) nel capitolo 1670, entro la missione *Ordine pubblico e sicurezza*, programma *Sicurezza democratica* (5.2). Il capitolo reca uno stanziamento pari a 605 milioni per il 2014 (con un decremento di 15,3 milioni rispetto alle previsioni asestate 2013);

- alle spese di funzionamento della *Scuola superiore della Pubblica amministrazione*. Sono presenti due capitoli⁵: il capitolo 5217 (*Spese di funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione*), che reca uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in termini di competenza; il capitolo 5218 (*Spese di natura obbligatoria della SSPA*), con 11,6 milioni.

³ In tale Programma sono comprese le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunità e lo sviluppo della politica di genere.

⁴ Le attività previste all'interno del Programma gestito dal MEF riguardano il Fondo edifici di culto e i trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

⁵ I capitoli sono allocati all'interno della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (24), programma *Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche* (24.4).

- all' *Agenda digitale*: il capitolo 1707⁶ (spese di funzionamento), con uno stanziamento di 2,7 milioni; e il capitolo 1716 (spese obbligatorie), con uno stanziamento di 7,1 milioni di euro in termini di competenza (più alcune risorse ad hoc per il fascicolo sanitario elettronico);

- all'*ISTAT*: i capitoli 1680 e 1685⁷ registrano una dotazione, rispettivamente, di 62,7 milioni e di 140 milioni, sempre con riferimento all'anno 2014.

Si ricorda infine che sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, alla missione 2 (recante appunto quella dicitura), ripartita nei programmi: 2.1, *Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore*; 2.2 *Federalismo* (per il quale sono previsti 60,3 miliardi); 2.3 *Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a Statuto speciale*; 2.4 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*; 2.5 *Rapporti finanziari con enti territoriali*.

⁶ I capitoli sono allocati all'interno della missione Ricerca e innovazione (12), programma *Ricerca di base e applicata* (12.1).

⁷ I capitoli sono allocati all'interno della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (24), programma *Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche* (24.4).

IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2014 (A.S. n. 1120)

Si prende di seguito in esame prima l'articolato del disegno di legge, indi le Tabelle A, B, C, D, E.

L'*articolato* reca alcune disposizioni, il cui vaglio possa dirsi di preminente interesse della Commissione Affari costituzionali.

Numerose di esse si trovano collocate entro l'articolo 11. L'illustrazione prenderà dunque avvio da questo articolo, per poi individuare (a partire da pag. 25 del presente fascicolo) le altre disposizioni rilevanti ai fini della Commissione, presenti nel testo.

L'**articolo 11** reca un novero di *disposizioni in materia di pubblico impiego*. Le tematiche ivi affrontate sono:

- ✓ *indennità di vacanza contrattuale;*
- ✓ *'blocco' della contrattazione collettiva;*
- ✓ *trattamento economico accessorio;*
- ✓ *onorari degli avvocati della pubblica amministrazione;*
- ✓ *turn over (incluse disposizioni speciali per: università ed enti di ricerca; comparto sicurezza e Guardia di finanza);*
- ✓ *limite massimo retributivo;*
- ✓ *retribuzione degli 'straordinari' per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate.*
- ✓ *indennità di missione all'estero e pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia dei familiari a carico, per il personale dell'amministrazione degli affari esteri.*

I **commi da 1 a 4** concernono l'*indennità di vacanza contrattuale*, ossia l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato.

In particolare, il **comma 1** investe - e preclude, per il triennio 2015-2017 - gli incrementi della indennità di vacanza contrattuale, la quale permane fissata agli importi attuali (quelli in godimento al 31 dicembre 2013).

In assenza di diversa previsione, la disposizione sopra ricordata pare valere per il personale pubblico inteso come dipendente dalla amministrazione pubbliche (non già inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica, incluse le Autorità indipendenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009, bensì) quali definite dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ossia: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie governative di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (e questo, sia il personale 'contrattualizzato' oppure in regime di diritto pubblico, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il **comma 2** dispone che per le amministrazioni pubbliche così individuate, possano sì aversi *procedure contrattuali e negoziali relative al biennio 2013-14, ma solo per la parte normativa*, non già per la parte economica, e senza possibilità di recupero successivo di quest'ultima.

Là dove facoltizza la contrattazione per la parte normativa, la disposizione si differenzia da quella invero già recata dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti" (atto del Governo n. 9, presentato in avvio della presente XVII legislatura), adottato sulla scorta dell'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante *Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica*).

Esso protrae per il biennio 2013-14 il 'blocco' della contrattazione per il pubblico impiego e mantiene preclusi, per quel biennio, incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale (sì che continui ad essere corrisposta nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).

Su quello schema di regolamento, la Commissioni Affari costituzionale del Senato ha reso parere nella seduta del 25 giugno 2013; le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati hanno reso parere nella seduta del 19 giugno 2013. Entro quest'ultimo è contenuta l'indicazione - recepita dal **comma 2** in esame - di consentire almeno per la parte normativa (non economica dunque) lo svolgimento della contrattazione per gli anni 2013-14.

Il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti è stato approvato

definitivamente dal Consiglio dei ministri l'8 agosto 2013. Al momento della stesura di queste pagine, esso non risulta ancora pubblicato.

I **commi 3 e 4** estendono la previsione sopra ricordata concernente l'indennità di vacanza contrattuale, al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e dispongono circa i corrispondenti trasferimenti statali alle Regioni.

L'**indennità di vacanza contrattuale** fu prevista da un accordo tra il Governo Ciampi e le parti sociali del 23 luglio 1993, il "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo". Esso prevede che (dopo tre mesi di vacanza contrattuale) venga corrisposto il 30 per cento del tasso di inflazione programmata, applicato ai minimi retributivi; e (dopo sei mesi di vacanza contrattuale) venga corrisposto il 50 per cento del tasso di inflazione programmata, applicato ai minimi retributivi.

L'indennità di vacanza contrattuale è stata indi disciplinata dal decreto-legislativo n. 165 del 2001 (recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), come novellato (con l'introduzione in esso dell'articolo 47-*bis*) dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

L'articolo 47-*bis* prevede che decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (tale era allora lo strumento normativo) che disponga in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possano essere erogati in via provvisoria, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

In ogni caso - ancor prevede l'articolo 47-*bis*, ed è il profilo che qui rileva - a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, se esso non sia rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione provvisoria di cui sopra, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

Era già intervenuto, prima del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo 2, comma 35 della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009), a prevedere la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale, decorrente dal mese di aprile di ogni anno.

E il decreto-legge n. 185 del 2008 aveva autorizzato all'erogazione di tale indennità le amministrazioni pubbliche non statali. Così il suo articolo 33, il quale altresì ha escluso dalla sua applicazione il personale in regime di diritto pubblico, ossia quello cd. non contrattualizzato, il cui trattamento economico sia direttamente disciplinato da disposizioni di legge (è il caso, ad esempio, di magistrati, personale dirigente delle Forze armate e di polizia, professori e ricercatori universitari).

Successivamente intervenne il decreto-legge n. 78 del 2010, a prevedere che non si facesse luogo (per il triennio 2010-2012) alle procedure contrattuali e negoziali collettive, salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

In seguito, si è ricordato, è stato approvato un decreto del Presidente della Repubblica, recante "regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti" (atto del Governo n. 9, nella presente XVII legislatura), adottato sulla scorta dell'articolo 16, comma 1 del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante *Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica*).

Esso protrae per il biennio 2013-14 il 'blocco' della contrattazione per il pubblico impiego e mantiene preclusi, per quel biennio, incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale (talché questa continua ad essere corrisposta nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17 del citato decreto legge n. 78 del 2010).

Il **comma 5** concerne il *trattamento economico accessorio* dei pubblici dipendenti (*da intendersi, parrebbe, in assenza di diversa previsione, come impiegati nelle amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001*).

Su questa materia, già l'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010 'congelava' (per il triennio 2011-13) all'ammontare complessivo accordato nell'anno 2010, il trattamento accessorio - nonché prevedeva l'automatica sua riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Ora il **comma 5** dispone la proroga a tutto il 2014 di tale previsione di 'congelamento' del trattamento economico accessorio.

Medesima previsione, invero, è recata nello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (A.G. n. 9),

Insieme, il **comma 5** aggiunge la previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate "di un importo pari alle riduzioni" operate ai sensi del citato articolo 9, comma 2-*bis* (il quale peraltro già prevede - ma "in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" - un'automatica riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio).

I **commi 6 e 7** dispongono in materia di *onorari degli avvocati della pubblica amministrazione*.

Il **comma 6** dispone - dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 - la riduzione al 75 per cento degli onorari liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dall'Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (regio decreto-legge n. 1578 del 1933), in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

Le somme così risparmiate verranno versate annualmente in un apposito capitolo di bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria (ad eccezione degli enti territoriali e degli enti regionali del Servizio Sanitario Nazionale).

Il **comma 7** va poi a novellare il comma 2 dell'art. 21 del regio decreto n. 1611 del 1933 (Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) stabilendo che tutte le somme riscosse per le competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti - fin qui ripartite per 7/10 tra gli avvocati e i procuratori di ciascun ufficio e per 3/10 in misura uguale fra tutti gli avvocati e i procuratori dello Stato - siano invece ripartite in parti uguali, ovvero 5/10 tra avvocati e procuratori di ciascun ufficio e 5/10 tra tutti gli avvocati e i procuratori dello Stato.

I commi 8 e 9 ridefiniscono la modulazione del *turn over* nella pubbliche amministrazioni.

Secondo la disciplina vigente (per effetto di una successione di norme, che qui non si ripercorre), le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono autorizzate per un contingente di personale determinato secondo le seguenti percentuali (riferite sia alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente sia al numero delle unità di personale delle unità cessate nell'anno precedente): 20 per cento, fino al 2014; 50 per cento, per il 2015; 100 per cento, dal 2016.

Secondo la nuova previsione, la modulazione del *turn over* verrebbe ad essere:

- per il 2014: 20 per cento (invariato);
- per il 2015: 40 per cento (anziché 50 per cento);
- per il 2016: 60 per cento (anziché 100 per cento);
- per il 2017: 80 per cento (anziché 100 per cento);
- dal 2018: 100 per cento (invariato).

Tale previsione è recata dal **comma 8, lettera a)**, in combinato disposto con il **comma 9**.

Le pubbliche amministrazioni interessate sono quelle indicate dalla legge finanziaria per il 2007 (più esattamente: l'articolo 1, comma 523 della legge n. 296 del 2006), ossia: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che elencava i seguenti enti: EUR, enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, Registro aeronautico italiano, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Ente Nazionale per

l'aviazione civile (ENAC), Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione).

Per le università e gli enti di ricerca, le percentuali di *turn over* autorizzato sono diverse, rispetto a quelle sopra elencate, per il 2014 e il 2015.

Infatti, il **comma 8, lettera b)** (per le università) e **lettera c)** (per gli enti di ricerca) autorizzano un *turn over* del 50 per cento sia per il 2014 sia per il 2015.

Diversamente, si è ricordato, per le altre pubbliche amministrazioni interessate dalla disposizione, la percentuale autorizzata è del 20 per cento nel 2014, del 40 per cento nel 2015. In altri termini, per università ed enti di ricerca permane la disciplina del *turn over* vigente (per effetto del decreto-legge n. 95 del 2012, cd. sulla 'spending review', incidente sull'articolo 66, commi 13-*bis* e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008). Ossia università ed enti di ricerca sono esentati dalla restrizione del *turn over* per il 2015, prevista dal presente disegno di legge (al comma 9, lettera a) dell'articolo qui in commento).

Disposizioni speciali sono previste - ancora in materia di *turn over* - per il *comparto Sicurezza*. Le pongono i **commi 10 e 11**.

Il **comma 10** autorizza assunzioni aggiuntive, determinando sia le unità sia il contingente di spesa lorda annua.

L'autorizzazione così disposta concerne 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei Carabinieri, 600 unità per la Guardia di finanza (si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", estesamente esaminato dal Senato in prima lettura).

Il contingente di spesa lorda annua destinabile all'assunzione di tali unità è di 50 milioni per il 2014, di 120 milioni a decorrere dal 2015.

Un corrispettivo fondo è pertanto istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per le assunzioni così autorizzate, il **comma 11** facoltizza la riserva al personale in ferma prefissata di un anno delle forze armate.

E prescrive che le assunzioni siano autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e quello responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni).

Riguardo il *turn over* del comparto sicurezza (e difesa, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), vale ricordare come la legge di stabilità per il 2013 (più precisamente: l'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012) abbia autorizzato un incremento delle percentuali di *turn over*, al 50 per cento per il biennio 2013-14 (anziché il 20 per cento), al 70 per cento nel 2015 (anziché il 50 per cento) (per gli anni successivi, pare di intendere debbano valere le nuove percentuali dettate dal comma 9 dell'articolo qui in commento, v. *supra*).

Insieme, l'articolo 1, comma 90 della legge n. 228 citata autorizzava assunzioni di personale in deroga al 'blocco' del *turn over*, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Dunque la previsione ora recata dal **comma 10** dell'articolo in commento del presente disegno di legge incide - rispetto al disegno normativo della scorsa legge di stabilità - sulla quantificazione per l'anno 2014 (che è ora fissata in 50 milioni) ed insieme per il medesimo anno sulla percentuale di *turn over* (che risulta incrementata del 5 per cento).

I commi da 12 a 16 dettano disposizioni in materia di *limite massimo retributivo*, per il personale della pubblica amministrazione.

Su tale materia già intervenne l'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 (così come convertito dalla legge n. 214 del 2001), statuendo che fosse determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (assumendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione) il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (incluso il personale in regime di diritto pubblico: ossia i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti agenti in materia creditizia e di tutela del risparmio).

In attuazione di quella previsione legislativa, indi è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, il quale ha fissato il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti (fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna

amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale). Il 'tetto' è stato individuato nell'importo della retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95).

A tale impianto normativo si riannodano le disposizioni dei **commi da 12 a 16** del presente articolo.

Vi si ribadisce la previsione del decreto-legge n. 201, che si applica altresì al personale delle autorità amministrative indipendenti (**comma 12**), e si scandisce che tale applicazione valga altresì per i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (**comma 13**).

Il **comma 14** ribadisce che ai fini della determinazione del 'tetto' retributivo, siano considerate in modo cumulativo qualsivoglia somma erogata; fa salvi tuttavia i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

Il **comma 15** reca previsione circa la destinazione dei risparmi di spesa conseguenti a queste disposizioni sul limite massimo retributivo - destinazione che solo per le amministrazioni già contemplate dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 è volta all'ammortamento dei titoli di Stato, laddove per le altre permane nelle disponibilità del loro bilancio, onde migliorarne i saldi.

Il **comma 16** reca - in ordine alle disposizioni sopra ricordate relative al limite massimo retributivo - la prescrizione di adeguamento per le Regioni.

Il termine per l'adeguamento è di sei mesi. Tale adempimento è dalla disposizione annoverato tra le condizioni poste dal decreto-legge n. 174 del 2012 (suo articolo 2) ai fini dell'erogazione di una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale).

Tale erogazione statale alle regioni è sottoposta ad alcune condizioni, ai sensi del decreto-legge n. 174. Tra queste condizioni, viene ora a figurare l'adeguamento alle disposizioni sopra esposte sul limite massimo retributivo.

Il **comma 17** concerne la *retribuzione degli 'straordinari' per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate.*

Secondo le previsioni vigenti (in recepimento di accordo sindacale e del provvedimento di concertazione), per quel personale - se chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo

settimanale o nel festivo infrasettimanale - è corrisposta una indennità (a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero), fermo restando il diritto al recupero.

Il comma 17 ora prevede che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario si abbia solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero (fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato).

Esaurito l'esame dell'articolo 11, si richiamano le diverse altre disposizioni, sparse nel disegno di legge, di interesse della Commissione Affari costituzionali.

L'articolo 3, comma 14 reca *finanziamento per il programma T.E.T.R.A.*, di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Tali risorse sono destinate ad interventi del Ministero dell'Interno per la prosecuzione della rete nazionale standard T.E.T.R.A. onde conseguire le comunicazioni sicure delle Forze di Polizia.

T.E.T.R.A. è infatti la tecnologia digitale (realizzata dall'azienda italiana Selex Elsag, del gruppo Finmeccanica) per le comunicazioni radio unificate e sicure, adottata dall'Unione europea come standard digitale per le comunicazioni radio sicure delle forze di polizia dell'Unione.

L'articolo 7, comma 4 reca un incremento al *finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*.

Quel Fondo è stato istituito dall'articolo 23, comma 11 del decreto-legge n. 95 del 2012, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012.

La dotazione è stata indi incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 120 del 2013, recante "Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione".

Il comma 4 in commento ora reca incremento di 20 milioni, per ciascun anno 2015 e 2016.

L'articolo 7, comma 6 autorizza, per il 2014: una spesa di 99 milioni di euro in favore del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo per la prosecuzione di *lavori socialmente utili*; una spesa di 1 milione di euro, ai fini della concessione di un contributo - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione

dei lavoratori socialmente utili che siano a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

L'articolo 7, comma 8 finanzia il *Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere* con 10 milioni per ciascun anno del triennio 2014-16.

L'articolo 9, comma 6 reca *misure di sostegno all'editoria*.

In particolare, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria", con la dotazione di 50 milioni per l'anno 2014; 40 milioni per l'anno 2015; 30 milioni per l'anno 2016.

Siffatto Fondo è, destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

La ripartizione - annuale - del Fondo è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria.

Il decreto, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, è di concerto con alcuni altri Ministri (lavoro e politiche sociali; sviluppo economico; economia e finanze,) sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.

Dal 1990 al 2010, il principale riferimento normativo degli interventi di sostegno per l'editoria era stato la legge 7 agosto 1990, n. 250. In seguito, l'intero sistema degli interventi di sostegno è stato riveduto a più riprese.

In ordine cronologico, la prima di queste revisioni ha riguardato un contributo indiretto, cioè le agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, fino ad allora disciplinate dal decreto-legge n. 353 del 24 dicembre 2003, basato sul principio del rimborso a posteriori, da parte dello Stato, alla società Poste italiane S.p.A. della differenza tra costo unitario della spedizione e tariffa agevolata. Con decreto -legge n. 194 del 30 dicembre 2009 l'applicazione delle tariffe postali agevolate è stata sospesa a partire dal 1 aprile 2010, dopo di che, attraverso vari passaggi tra cui un accordo fra editori e Poste italiane S.p.A. e un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 in materia di tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali ad esclusione dei libri inviati tramite pacchi, si è pervenuti ad una riduzione dell'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro, finalizzata ad utilizzare tale somma per altre forme di sostegno al settore editoriale, disposta dall'articolo 4 del decreto-legge n. 63 del 18 maggio 2012, convertito con legge n. 103 del 16 luglio 2012.

Passando ai contributi diretti, si segnalano il D.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010, il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il decreto legge n. 63 del 18 maggio 2012, convertito con legge n. 103 del 16 luglio 2012, il quale ha modificato in maniera consistente il predetto D.P.R. 223/2010.

Il D.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010 ha semplificato e riordinato il quadro degli accessi ai contributi pubblici e del procedimento di erogazione degli stessi. Successivamente, l'articolo 29, comma 3, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto la cessazione dei contributi diretti dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013, e ha impegnato il Governo alla revisione del suddetto DPR n. 223/2010, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012, in funzione di una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse e di un risparmio di spesa. Secondo l'articolo 29, comma 3, del decreto legge 201/2011, i risparmi ottenuti mediante la revisione avrebbero dovuto essere destinati, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime e all'informatizzazione della rete distributiva.

Le modifiche al D.P.R. 223/2010 sono state recate dal decreto legge n. 63 del 18 maggio 2012, che ha dettato una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale. Il vigente decreto legge 63/2012 - che nel corso dell'esame parlamentare ha subito cambiamenti, recepiti dalla sua legge di conversione, n. 103 del 16 luglio 2012- ha rideterminato i requisiti di accesso ai contributi, l'importo complessivo spettante a ciascuna impresa e i relativi criteri di calcolo; ha reso tracciabili le vendite e le rese dei giornali mediante codici a barre e, per consentire l'adeguamento tecnologico degli operatori, ha previsto un credito di imposta; ha definito criteri per l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale; ha introdotto una disciplina *ad hoc* per imprese editrici che decidano di pubblicare in formato digitale nonché semplificazioni per periodici *web* di piccole dimensioni.

Per la definizione della disciplina a regime il Governo, nel giugno 2012, aveva presentato alla Camera un disegno di legge di delega (A.C. 5270), che il 7 dicembre 2012 era stato unificato con un altro disegno di legge A.C. 5116. L'esame del disegno di legge unificato, tuttavia, non è stato concluso, a causa della fine anticipata della legislatura.

Il testo unificato prevedeva l'istituzione di un *Fondo per il pluralismo dell'informazione* presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare nella misura del 60% per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, del 20% per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editrici, del 10% per incentivare l'avvio di nuove imprese editrici e per sostenere i trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione, mentre il restante 10% sarebbe stato ripartito tra le tre finalità sopra indicate.

Presso il sito del Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i contributi al settore editoriale erogati per l'anno 2011 (quelli finora più recenti sui quali siano disponibili tutti i dati) sono suddivisi in quattro categorie: contributi alla stampa, contributi alle imprese radiofoniche, contributi per riduzioni tariffarie in favore dei gestori elettrici, contributi per l'editoria periodica speciale per i non vedenti.

Il provvedimento ricognitivo delle risorse destinate, a legislazione vigente, al sostegno diretto delle imprese editoriali, adottato il 2 ottobre 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha stabilito che le risorse complessivamente destinate alla liquidazione dei contributi diretti relativi all'anno 2012 risultavano essere pari ad euro 83.774.794,00, di cui circa 80 milioni di sostegno diretto alle imprese editrici, 2 milioni per la stampa periodica all'estero, 1 milione per giornali di minoranza slovena e mezzo milione per periodici di associazioni di consumatori.

Stando a *Minicifre della cultura 2012* (pubblicazione a cura del Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali), i quotidiani italiani hanno una vendita media di poco più di 4 milioni di copie, quasi 6 milioni di utenti su web, poco meno di 3 miliardi di ricavi editoriali e poco più di seimila giornalisti occupati, mentre i 108 mensili e i 49 settimanali nell'insieme vendono circa 21 milioni di copie annue, ricavano poco più di 3 miliardi di euro e occupano oltre duemilasettecento giornalisti (secondo la stessa fonte l'editoria libraria, a sua volta, nel 2010 ha pubblicato 63.800 opere, tirato 213 milioni di copie, fatturato 3,310 miliardi di euro e ricevuto sostegno statale di 1.085.233 euro a periodici di elevato valore culturale).

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha audito su numerose problematiche inerenti il settore dell'editoria il Sottosegretario della Presidenza delegato, on. Legnini, nella seduta del 23 luglio 2013.

L'articolo 9, comma 20 prevede l'istituzione (nello stato di previsione del Ministero dell'economia) di un *Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili*, stanziando risorse per il 2014.

Tra tali esigenze, figurano le misure anti-tratta (per 5 milioni) e per le vittime del terrorismo (per 1 milione).

L'articolo 9, commi da 23 a 26 recano *misure in materia di informatizzazione della normativa vigente* (sin dalla fase della sua formazione).

Il **comma 23** prevede che la gestione e coordinamento del portale *Normattiva* sia in capo al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio, con attività di immissione dei testi pubblicati in Gazzetta ufficiale svolta "su base convenzionale" con il soggetto preposto alla stampa della Gazzetta (ossia il Poligrafico dello Stato).

Il Fondo originariamente previsto per *Normattiva* dalla legge n. 388 del 2000 (articolo 107) è rifinanziato per 1,5 milioni nel 2014, 1 milione per ciascun anno del biennio 2015 e 2016, di 800.000 euro "a decorrere" dal 2017.

Il **comma 24** semplifica espungendo il Ministro della semplificazione (dal coordinamento delle attività per l'informatizzazione della normativa). Abroga altresì disposizione (recata dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 200 del 2008) che poneva il divieto di finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla

normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi di quel decreto-legge.

Il **comma 25** istituisce - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne definisce con decreto gli aspetti procedurali e gestionali di utilizzo - un Fondo per il programma *x-leges*, finalizzato alla trasmissione telematica tra organi costituzionali delle deliberazioni e documenti inerenti la formazione degli atti normativi (nonché ad alimentare la Gazzetta ufficiale in conformità del codice dell'amministrazione digitale).

Tale Fondo è previsto pari a complessivi 1,5 milioni di euro per il periodo 2014-2019 (la disposizione specifica la ripartizione per singolo anno).

Il **comma 26** abroga la vigente disposizione secondo cui i disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento debbono recare in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

L'**articolo 10, comma 5** prevede, tra le sue disposizioni, che le amministrazioni statali comunichino all'Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi degli edifici statali o comunque da esse utilizzati. E il **comma 6** demanda al Governo la definizione di un *programma straordinario di cessione di immobili pubblici* (sì da conseguire introiti di almeno 500 milioni annui, nel periodo 2014-2016).

L'**articolo 10, commi da 11 a 14** recano *misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali*.

Per tale riguardo, si dispone la riduzione di 100 milioni dal 2014, del Fondo relativo Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 11**), e si dispone che le elezioni parlamentari nazionali così come quelle per gli enti territoriali si svolgano - "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti" - in un'unica giornata (anziché un'unica data, come prevede l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011) nell'arco dell'anno (cd. *election day*), dalle ore 7 alle ore 22 di domenica (**comma 12**).

Medesima previsione è posta e per lo svolgimento di più referendum (potrebbe dirsi, un *referendum day*).

Ulteriori misure di razionalizzazione della spese sono demandate a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l'individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo (**comma 13**).

Il **comma 14** sollecita l'individuazione di procedure di quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (ponendo alle amministrazioni interessate l'obbligo di fornire i dati e le informazioni utili).

L'**articolo 10, commi 21 e 22** recano una *rimodulazione dei trasferimenti tra bilanci delle Autorità indipendenti*.

Il **comma 21** incide in particolare sull'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La legge finanziaria per il 2010 (più precisamente: l'articolo 2, comma 241 della legge n. 191 del 2009) prevede per il triennio 2010-2012 l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di una quota (che quantificava puntualmente) di entrate, provenienti dalla contribuzione di: ISVAP, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Ebbene, il comma 21 prescrive la restituzione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di tali quote ai soggetti versatori (all'ISVAP è subentrato l'IVASS).

La restituzione deve avvenire entro il 31 gennaio 2014, per le somme trasferite nel 2012; in dieci annualità costanti da erogare dal 2015 entro ciascun 31 gennaio, per le restanti somme.

Il **comma 22** modifica la modulazione dei trasferimenti tra bilanci delle *autorites* per gli anni 2014 e 2015. La variazione va a favore di due soggetti: il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Dunque, per questo riguardo è modificata la modulazione quale prevista dal citato articolo 2, comma 241 della legge n. 191 del 2009 - che altra disposizione, recata dall'articolo 1, comma 523 della legge n. 228 del 2012, estendeva al triennio 2013-2015.

Secondo la nuova previsione, il Garante per la protezione dei dati personali ottiene 2 milioni annui, a carico di ciascuno dei seguenti soggetti: IVASS, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB (si noti che queste due ultime Autorità non erano incluse, dalla previgente disciplina, tra i soggetti 'contribuenti').

La Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ottiene 0,17 milioni annui, a carico di ciascun dei seguenti soggetti: IVASS, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB. Ed ottiene 0,98 milioni annui dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

L'articolo 10, comma 29 dispone in materia di *subentro ai commissari di protezione civile*.

Esso prevede che le amministrazioni ed enti ordinariamente competenti subentrino - in tutti i rapporti attivi e passivi nei procedimenti giurisdizionali pendenti - alle gestioni commissariali esaurite, già disposte per interventi emergenziali di protezione civile.

Questo, anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (prima che tale competenza fosse soppressa dall'articolo 40-bis, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012).

Tale subentro è previsto, peraltro, per le sole cessate gestioni commissariali che fossero in capo a soggetti rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti (o soggetti da loro designati).

La disposizione in commento richiama i commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225 del 1992. Essi vi sono stati inseriti dal decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27.

Prevedono, rispettivamente, che: almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cessazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Con l'ordinanza or detta, può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

L'articolo 10, commi 32-33 mirano a dare impulso alla cd. *spending review*. Il comma 33 dispone, nelle more della definizione dei conseguenti

interventi, l'accantonamento di risorse sui bilanci dei Ministeri, onde determinarne nel frattempo l'indisponibilità.

Sono in tal modo resi indisponibili, per quanto concerne il Ministero dell'interno, 10,2 milioni per il 2015; 25,5 milioni dal 2016.

L'articolo 10, comma 37 reca una *riduzione delle disponibilità* (sia di competenza sia di cassa) *delle amministrazioni dello Stato per consumi intermedi*.

La riduzione coinvolge, tra gli altri, il bilancio del Ministero dell'interno per 21,8 milioni nel 2014; 22,7 milioni nel 2015; 23,1 milioni nel 2016.

L'articolo 10, comma 41 *proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province*.

La base normativa del 'commissariamento delle province' è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento.

Quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate" (cfr. il *dossier* del Servizio Studi del Senato n. 56, *Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale*, settembre 2013).

Alle previsioni del 2011 seguirono sul piano legislativo, il decreto-legge n. 95 del 2012, che dispose (con l'articolo 17) un generale riordino delle province, e il decreto-legge n. 188 del 2012, decaduto per mancanza di conversione nel termine, che provvedeva al riordino delle province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei requisiti minimi: popolazione di almeno 350 mila abitanti e superficie territoriale non inferiore ai 2.500 chilometri quadrati.

Fallito l'intento di riordino-accorpamento, giunse la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con una serie di previsioni (articolo 1, comma 115) in tema di ordinamento provinciale, finalizzate all'effettuazione di una futura riforma organica nonché "al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012" (quest'ultimo era il cd. decreto '*spending review*').

Così sono stati traslati al 31 dicembre 2013 numerosi termini previsti nell'ambito delle precedenti previsioni di riforma (tra cui il termine di cessazione del commissariamento). In particolare:

- si è sospesa l'applicazione delle disposizioni (commi 18 e 19 dell'articolo 23 del d.l. n. 201 del 2011) che prevedevano il trasferimento da parte dello Stato e delle Regioni delle funzioni già provinciali e delle relative risorse entro il 31 dicembre 2012;

- si è mutato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine previsto per stabilire le modalità di elezione del riformato Consiglio provinciale, eletto in secondo grado;

- sono stati commissariati fino al 31 dicembre 2013 gli organi delle Province (ai sensi delle diverse ipotesi previste dall'ordinamento) cessanti tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati;

- si è traslato al 31 dicembre 2013 la data entro cui si debba procedere al riordino delle province, conservando pertanto la medesima, complessa procedura che ha prodotto il non convertito decreto-legge 188 del 2012;

- si sono già attribuite, in attesa del suddetto riordino, alle Province le funzioni di area vasta (coordinamento territoriale e ambientale provinciale, trasporto e strade provinciali, rete ed edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado) che sarebbero sopraggiunte all'esito del (postposto) medesimo riordino;

- si sono sospese fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni (art. 18 d.l. n. 95 del 2012) istitutive delle Città metropolitane e soppressive delle province del relativo territorio, nonché quelle, correlate, relative alla riduzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Indi l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge cd. 'sul femminicidio' n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale).

Invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia *fino al 30 giugno 2014* per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata.

Il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di prostrarla fino al 30 giugno 2014 "in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali".

La salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2013), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientranti comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrevano a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in quanto adottate con decreto-legge.

Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga.

Pertanto, il termine di cessazione dei commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 'tornava' ad essere il 31 dicembre 2013, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 93, operata dalla legge n. 119 del 2013.

In merito al percorso di riforma delle province, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva (seduta n. 18, del 2 agosto 2013), un disegno di legge costituzionale (A.C. 1543) che prevede la soppressione delle province (ora sottoposto al parere della Conferenza unificata) e, in via preliminare, un disegno di legge per il riordino delle funzioni delle province (seduta n. 16, del 26 luglio 2013). Questo secondo disegno di legge ordinamentale (A.C. 1542) si affiancherebbe al ddl costituzionale di abolizione delle Province e, nelle more della riforma costituzionale, dovrebbe consentire già a partire dal 2014 cambiamenti sostanziali, sia nelle funzioni, sia negli assetti istituzionali.

Le amministrazioni provinciali che risultano sciolte alla data del 1° settembre 2013 sono: Belluno (13 dicembre 2011), Genova (9 maggio 2012), Vicenza (31 maggio 2012), La Spezia (1 giugno 2012), Ancona (2 giugno 2012), Como (2 giugno 2012), Asti (23 novembre 2012), Biella (23 novembre 2012), Brindisi (23 novembre 2012), Vibo Valentia (10 dicembre 2012), Roma (10 gennaio 2013), Avellino (12 febbraio 2013); Rieti (12 febbraio 2013); Frosinone (18 marzo 2013); Napoli (18 marzo 2013), Benevento (18 aprile 2013); Catanzaro (18 aprile 2013); Massa Carrara (18 aprile 2013); Varese (18 aprile 2013); Foggia (16 maggio 2013); Lodi (6 giugno 2013); Taranto (19 luglio 2013).

L'articolo 12 reca disposizioni in materia previdenziale.

Il **comma 1** dispone circa la deindicizzazione delle pensioni.

I **commi 2 e 3** modificano la disciplina sui termini di *liquidazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto*, comunque denominati, dei dipendenti pubblici.

Le modifiche hanno effetto per i soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2013.

Riguardo ai termini generali dilatori di liquidazione, si ricorda che, nella normativa vigente, i trattamenti in esame sono corrisposti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, solo dopo il decorso di ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure di sei mesi, nei casi di cessazione dal servizio: per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza; per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio (contemplata dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione).

Il **comma 2** in esame modifica questo secondo termine, elevandolo da sei mesi a dodici mesi.

Sono esclusi da tali termini dilatori i trattamenti da corrispondere "nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente".

Lo stesso comma 2 opera una revisione della normativa che prevede la liquidazione in forma rateale dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, che superino un determinato importo. Tali norme riguardano i dipendenti delle amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni⁸.

La disciplina vigente⁹ prevede che la liquidazione avvenga:

- a) in un'unica soluzione, qualora l'ammontare complessivo (al lordo delle trattenute fiscali) sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- b) in due rate, qualora l'ammontare sia superiore alla suddetta soglia ed inferiore a 150.000 euro; in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'ammontare residuo;
- c) in tre rate, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro; in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro, la seconda a 60.000 euro e la terza all'ammontare residuo.

Resta fermo che l'intero trattamento di cui alla lettera a) ovvero la prima rata (nei casi di cui alle lettere b) e c)) sono corrisposti dopo gli eventuali termini dilatori summenzionati. La seconda rata e l'eventuale terza sono riconosciute a distanza, rispettivamente, di dodici e di ventiquattro mesi dal riconoscimento della prima.

Il **comma 2** riduce: il primo limite da 90.000 a 50.000 euro; il secondo limite da 150.000 a 100.000 euro; l'importo massimo della seconda rata da 60.000 a 50.000 euro.

Il **comma 3** fa salva l'applicazione della previgente disciplina, per i soggetti che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2013.

L'articolo 12, comma 4 introduce un *contributo di solidarietà*, per il periodo 2014-2016, *sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati importi*.

L'aliquota del contributo è pari a: il 5 per cento per le fasce di importo superiori a 150.000 euro lordi annui e fino a 200.000 euro; il 10 per cento per le fasce superiori a 200.000 euro e fino a 250.000 euro; il 15 per cento per le fasce superiori a 250.000 euro.

Le somme derivanti dalle trattenute restano acquisite dalla gestione previdenziale che eroga il trattamento.

⁸ L'elenco è redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. L'elenco più recente è quello contenuto nel comunicato ISTAT del 30 settembre 2013 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno).

⁹ Di cui all'art. 12, commi da 7 a 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Si ricorda che un contributo analogo, che, tuttavia, era destinato al bilancio dello Stato - anziché alla gestione previdenziale competente, come invece prevede il **comma 4** in esame - era previsto, sempre per un periodo di tempo limitato (1° agosto 2011-31 dicembre 2014), da una norma¹⁰ successivamente dichiarata illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013. Tale sentenza ha ravvisato che il contributo suddetto avesse una natura sostanzialmente tributaria e che, quindi, violasse i principi di eguaglianza formale e di imposizione tributaria secondo la capacità contributiva di ciascun soggetto, di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. In precedenza, la Corte costituzionale - con l'ordinanza n. 22 del 16-30 gennaio 2003 e l'ordinanza n. 160 del 18 aprile-8 maggio 2007 - aveva, invece, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di un precedente contributo analogo, benché costituito da un'aliquota fissa e di livello notevolmente inferiore (2 per cento).

L'articolo 13 concerne il *patto di stabilità interno alle regioni*.

I **commi da 1 a 5** introducono alcune modificazioni ai commi 449 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) in tema di patto di stabilità per le regioni.

Le norme oggetto di modifica riscrivono le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita competenza eurocompatibile, nonché di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle regioni e alle province autonome dal decreto legge n. 95 del 2012¹¹ (cd. *spending review*) come modificato dai commi 117 e 118 della medesima legge di stabilità.

Norme concernenti il patto di stabilità delle Regioni si trovano anche al comma 12 del successivo art. 14 (cfr.), che esclude dal patto i pagamenti dei debiti in conto capitale.

La relazione tecnica stima gli effetti delle disposizioni contenute nei primi cinque commi in 1.000 milioni per il 2014 (di cui 700 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e di 1.344 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 milioni + e 403 milioni) in termini di indebitamento netto.

I citati commi 117 e 118 determinano ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare, aumentando le somme già definite dal

¹⁰ Art. 18, comma 22-*bis*, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

¹¹ Recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*.

decreto legge n. 95 del 2012. L'incremento del risparmio è fissato in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario (comma 117) e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome (comma 118).

Si ricorda inoltre che la stessa legge di stabilità, al comma 451, definisce la nozione di "competenza eurocompatibile" specificando quali sono le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile:

- a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

La disciplina relativa agli esercizi precedenti, fissava gli obiettivi del patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

La disciplina in esame, invece, fissa un tetto alle spese complessive e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). La relazione del Governo specifica che il nuovo tetto di spesa è stato definito in collaborazione con l'ISTAT, al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95, l'efficacia del patto di stabilità in termini di indebitamento netto.

Per le regioni a statuto ordinario il comma 449, oggetto di novella, definisce il tetto massimo di spese finali che non può essere superato dal comparto nel suo complesso; questo è pari a:

- 20.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,
- 20.040 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Con le modifiche proposte dal **comma 1** dell'articolo in esame, si lascia invariato l'ammontare delle spese per il 2013 a 20.090 miliardi. Per gli anni successivi si fissano i seguenti nuovi importi: per l'anno 2014 sarà di 19.390 milioni di euro e - per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 - 19.099 milioni di euro.

Le differenze emergono dalla seguente tabella:

anno	importo vigente	importo l. stabilità	differenza
2013	20.090	20.090	=
2014	20.090	19.390	- 700
2015	20.040	19.099	- 941
2016	20.040	19.099	- 941
2017		19.099	

In relazione a ciascun esercizio, in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà provvedere - ai sensi della disciplina vigente - alla ripartizione della cifra complessiva tra le regioni, al fine di individuare qual è, per ciascuna regione, il tetto massimo di spesa. La norma recata dal comma 449 fissa il termine per l'accordo al 31 gennaio di

ciascun anno, l'accordo dovrà essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella ripartizione si potrà tener conto di quanto disposto in merito alla redistribuzione della manovra sulla base di criteri di virtuosità degli enti dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 (come sostituito dal comma 448 della stessa legge di stabilità del 2013).

Secondo la disposizione del comma 1 in esame, tale disciplina sarà limitata al solo anno 2013.

Ai sensi del nuovo comma 449-*bis*, inserito dal **comma 2**, infatti, la distribuzione tra le varie regioni degli obiettivi per gli anni 2014-2017 è fissato dalla tabella che segue:

Regione	Obiettivo PSI 2014	Obiettivo PSI 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
TOTALE	19.390	19.099

La ripartizione regionale fissata per legge supera l'attuale meccanismo che prevede l'intervento statale solo in caso di disaccordo al tavolo della Conferenza.

Il **comma 3** introduce novelle di adeguamento del testo alle modifiche qui sopra ricordate.

I successivi **commi 4 e 5** dell'articolo 13 intervengono sulla disciplina del patto di stabilità per le Autonomie speciali.

Per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, gli obiettivi di risparmio sono definiti dal comma 454 della legge di stabilità 2013.

Le norme confermano la necessità, per ciascun ente, di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, l'obiettivo specifico, al pari delle regioni a statuto ordinario, in termini di competenza eurocompatibile e competenza finanziaria. Questo verrà calcolato sottraendo alle spese finali 2011 (sempre in termini di competenza eurocompatibile) le seguenti voci:

- gli importi indicati per il 2013 nella tabella inserita nel comma 10 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012;

- il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche) vale a dire la 'riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28¹².

- gli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione delle norme recate dal D.L. 95/2012. Il decreto, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16, deve stabilire, previo accordo in Conferenza Stato-Regione, la quota da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali, per ciascuna autonomia speciale. Per il 2012 ha disposto il Decreto 27 novembre 2012.

- gli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Analogamente a quanto stabilito per le regioni a statuto ordinario, il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascun ente non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio come sopra illustrato.

Rispetto a quanto sopra illustrato, il **comma 4** pospone al 2017 il termine del periodo di applicazione della disciplina per il patto di stabilità per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna (per il Trentino-Alto Adige e per le due PP.AA. si veda il successivo **comma 5**).

Inoltre esso inserisce al comma 454 della legge n. 228 del 2012, una nuova lettera *d*) (trasformando la lettera *d*) nel testo vigente in lettera *e*)), definendo ulteriori importi di riduzione della spesa finale, ripartiti ed indicati nella seguente tabella:

Regione / PP.AA.	Anno 2014	Anni 2015-2017
TTA	2	3
PA BZ	26	35
PA TN	25	34
FVG	56	75
VdA	7	9
Sic.	133	178
Sard.	51	69
TOTALE.	300	403

¹² Secondo quanto disposto dalla norma citata, a decorrere dal 2012, le autonomie speciali devono versare all'erario 857 milioni di euro annui e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le due Province autonome di Trento e di Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni ricadenti nei propri territori. Per le modalità applicative del concorso degli enti alla finanza pubblica il comma 3 dell'articolo 28 fa riferimento alle procedure 'concordate' stabilite dall'articolo 27 della legge 42/2009.

Anche in questo caso, come in precedenza, la ripartizione regionale fissata per legge supera l'attuale meccanismo che prevede l'intervento statale solo in caso di mancato accordo tra lo Stato e la Regione.

Il **comma 5**, novellando il comma 455 della legge di stabilità per il 2013, compie analoghe modifiche relativamente alla disciplina del patto di stabilità per la regione Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano.

Il comma 455 disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del D.P.R. 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010). Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese in termini di competenza eurocompatibile; per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale. L'accordo sul patto di stabilità per questi enti dovrà perciò determinare il saldo programmatico in termini di competenza mista. A tal fine il saldo programmatico del 2011 dovrà essere aumentato delle medesime voci illustrate sopra al comma 454, che costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

Il **comma 6** fa venir meno - dal 2014 - la speciale disciplina del patto di stabilità contenuta nel comma 463 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, che viene così abrogato.

Il comma oggetto di abrogazione riguarda le Regioni e le PP.AA. in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale. In questi casi, l'ente si considera adempiente al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procede ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario:

- non impegna spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non ricorre all'indebitamento per gli investimenti;
- non procede ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il **comma 7** sposta al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato".

Il comma, in particolare, novella l'articolo 32, comma 17 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), sul quale era già intervenuta la legge di stabilità del 2013: si rinvia di un anno (al 2015) l'applicazione del c.d. "patto regionale integrato", disciplinato dal comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), che prevede la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e degli

obiettivi degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Il citato comma 17 prevede che le modalità che vengono così definite devono essere conformi a “criteri europei” per quanto riguarda l'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto. Per le modalità di attuazione di questo c.d. "patto regionale integrato", il comma 17 del citato articolo 32 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, d'intesa con la Conferenza Unificata, il quale dovrà, inoltre, stabilire le modalità e le condizioni della eventuale esclusione dal "patto concordato" delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario. Con le modifiche apportate dal comma in esame al citato articolo 17, si differisce, conseguentemente, anche la data entro la quale dovrà essere emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia, dal 30 novembre 2013 al 30 novembre 2014.

Inoltre, il comma in esame abroga il quinto periodo, in base al quale la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ha il compito di monitorare l'applicazione del comma.

La prima seduta della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dalla legge n. 42 del 2009, si è tenuta assai recentemente, lo scorso 10 ottobre.

Da ultimo, il comma in esame modifica l'ultimo periodo del citato comma 17, estendendo agli anni 2014 e 2015 - oltre al 2013, già incluso nella modifica apportata dalla legge di stabilità 2013 - l'applicazione delle due misure di flessibilità del patto introdotte, a livello regionale, dalla legge di stabilità 2011: c.d. patto regionale verticale e orizzontale.

Si ricorda che con il “patto regionale verticale”, disciplinato dall'articolo 1, commi 138-140, della legge n. 220/2010, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Questa tipologia di flessibilità è stata molto utilizzata: nell'esercizio 2010 le regioni che hanno autorizzato pagamenti ai rispettivi enti locali sono state sette, per la somma complessiva di 403 milioni di euro¹⁴⁴ ; nell'esercizio 2011, le regioni salgono a dodici per un importo complessivo di 1.128,5 milioni di euro; secondo i dati provvisori forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, anche nel 2012 il patto verticale è stato molto utilizzato dalle regioni (12 regioni), che hanno ceduto spazi finanziari agli enti locali per circa 906,7 milioni di euro.

Il c.d. “Patto regionale orizzontale”, di cui ai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, consente, invece, alle regioni a statuto ordinario di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione 'orizzontale' degli obiettivi finanziari tra gli enti locali della regione medesima, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti sul territorio, sempre a patto che venga garantito il rispetto degli obiettivi complessivi. Questa forma di flessibilità è stata utilizzata nel 2010 da sole tre regioni, mentre nell'esercizio 2011, le regioni in cui sono state effettuate 'compensazioni' tra gli enti locali salgono ad otto, per un totale complessivo di 70.243 migliaia di euro: nel 2012, secondo i dati provvisori forniti dalla

Ragioneria generale dello Stato, sette regioni hanno attivato il patto orizzontale, per circa 58 milioni di euro complessivi.

I commi da 8 a 10 (nonché, in parte, il comma 11) intervengono sui profili sollevati dalla sentenza della [Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012](#), con la quale è stata dichiarata incostituzionale la riserva all'erario prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, con riferimento alla carenza del parametro della "copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo".

La sentenza - articolata e complessa - ha preso in esame plurime doglianze delle Autonomie speciali tese, tra l'altro, a contestare la riserva all'erario statale di tutta una serie di proventi, per lo più di carattere tributario, in asserito contrasto con le quote di spettanza regionale.

La Corte, pur sancendo in un solo caso una esplicita incostituzionalità, ha in molti casi ritenuto le norme sulla riserva inapplicabili alle Autonomie ricorrenti, in quanto in contrasto con lo statuto e le sue norme di attuazione, e quindi senza il «rispetto» della clausola di salvaguardia richiesto dall'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011.

Con l'inapplicabilità, sono venute meno le condizioni per il versamento all'erario dei maggiori proventi previsti.

La Corte, in particolare, ha ritenuto carente una condizione statutariamente richiesta per la riserva all'erario, consistente nella «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo». Tale non sono state ritenute le «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea», in quanto sono privi della specificità richiesta. Né - si è sancito - aiuta il riferimento agli obiettivi di finanza pubblica definiti nel DEF, consistenti nell'impegno di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013. "Anche detti obiettivi, in realtà, sono generici, perché il raggiungimento del pareggio di bilancio è alla base di qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e perché comunque, nella visione unitaria del bilancio statale, tutto concorre al pareggio; e ciò a maggior ragione dopo la revisione dell'art. 81 Cost. che, con effetto dal 2014, ha elevato a dignità costituzionale la regola dell'equilibrio fra le entrate e le spese del bilancio statale. Va inoltre considerato - ha proseguito la Corte - che ...il suddetto impegno di ridurre il pareggio di bilancio «ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridiche vincolanti» (sentenza n. 142 del 2012). L'assenza di un tale carattere di giuridica cogenza rende ancora più evidente che la destinazione del gettito derivante dal primo periodo del comma 36 non è specifica, come invece richiesto dall'evocata norma statutaria".

Il testo proposto, sotto illustrato, fa riferimento al nuovo art. 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, a norma del quale: "*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*".

Come è noto, ai sensi dell'art. 6 della citata legge costituzionale le relative disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Potrebbe tuttavia essere osservato che la Corte ha fatto riferimento espresso alla nuova disciplina, ritrovando in essa una conferma del proprio orientamento (.."*a maggior ragione dopo la revisione dell'art. 81 Cost. che, con effetto dal 2014, ha*

elevato a dignità costituzionale la regola dell'equilibrio fra le entrate e le spese del bilancio statale" .).

Alla luce di tale circostanza, potrebbe essere ritenuta opportuna una valutazione della compatibilità della disciplina proposta dal punto di vista costituzionale, anche alla luce dell'assenza di una specifica clausola di salvaguardia.

La norma proposta, peraltro, limita a un quinquennio la ribadita riserva all'erario statale, verosimilmente in riferimento al ricordato parametro di esigenza "non continuativa".

Il **comma 8** dispone che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano all'equilibrio dei bilanci, e alla sostenibilità del debito pubblico, "*in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1*", le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138 del 2001¹³ e dal decreto-legge n. 201 del 2011¹⁴, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità. Si demanda ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti i presidenti delle regioni interessate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, le modalità di individuazione del maggior gettito.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, il **comma 9** prevede che tale maggior gettito sia individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun esercizio finanziario, d'intesa con il Presidente della Giunta e che in assenza di intesa, si possa provvedere in via amministrativa.

Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, secondo quanto specificato al successivo **comma 10**, cessano di avere applicazione qualora siano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, fra lo stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi. Entro la medesima data possono intercorrere accordi fra lo Stato, le regioni e le province autonome, in cui si individuano criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome: in tale accordo - secondo il **comma 11** in esame - le regioni e le province autonome possono

¹³ D.L. 13 agosto 2011, n. 138, *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

¹⁴ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

cedere alle regioni ordinarie spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno o le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. [241 del 2012](#)¹⁵, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari a favore di quelle a statuto speciale.

I successivi **commi da 12 a 14** determinano l'ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare.

In particolare, il **comma 12** suddivide tale importo fra le regioni secondo la seguente tabella:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014
Piemonte	51,178
Liguria	17,959
Lombardia	135,234
Veneto	59,979
Emilia-Romagna	57,156
Toscana	42,982
Umbria	8,834
Marche	16,794
Lazio	68,676

¹⁵ La Corte ha tra l'altro rigettato le eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate, in primo luogo, perché in tutti i casi di maggiori entrate integralmente riservate all'Erario, la dedotta mancata partecipazione al gettito di tributi che spetterebbero pro quota o in toto alle ricorrenti in base alle norme statutarie evocate come parametri, oltre a determinare evidenti effetti finanziari negativi in termini di minori introiti regionali, integra una violazione diretta di norme di rango statutario e quindi produce un vulnus alla loro autonomia finanziaria quale garantita da norme di rango costituzionale; in secondo luogo, perché, almeno in un caso sollevato dalla sola Regione siciliana, viene stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni tributi, tale da comportare in relazione ad essi una "minore entrata" rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione in assenza della riduzione; con la conseguenza che si verificherebbe una diminuzione delle risorse a disposizione della Regione e, quindi, una menomazione della sua autonomia finanziaria.

Abruzzo	12,026
Molise	2,615
Campania	39,295
Puglia	29,114
Basilicata	4,390
Calabria	13,768
Totale	560,000

(dati in milioni di euro)

Gli importi indicati per ciascuna regione sono suscettibili di modifica, previo accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014 (**comma 13**).

Tali somme sono versate, entro il 31 marzo 2014, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, secondo quanto disposto dal **comma 14** che prevede inoltre che non siano considerate ai fini del patto di stabilità.

In caso di mancato versamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014 (**comma 15**).

I successivi **commi 16 e 17** assicurano invece il concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per un complessivo importo di 240 milioni di euro.

Nelle more dell'attuazione di quanto previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Autonomie speciali contribuiscono con un accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati - nella tabella più sotto riportata - modificabile con un procedimento di tipo consensuale.

Anche in questo caso la ripartizione regionale fissata per legge supera l'attuale meccanismo che prevede l'intervento statale solo in caso di mancato accordo tra lo Stato e la Regione.

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014
Valle d'Aosta	5,540
Provincia Autonoma Bolzano	22,818
Provincia Autonoma Trento	19,913
Friuli-Venezia Giulia	44,445
Sicilia	106,161
Sardegna	41,123
Totale	240,000

(dati in milioni di euro)

Il **comma 18** incide, infine, sul calcolo del limite di indebitamento regionale, comprendendovi le risorse del fondo di cui all'articolo 16-*bis* del [decreto-legge n. 95 del 2012](#)¹⁶.

Tale articolo ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.

La determinazione dell'aliquota, stabilita con [D.P.C.M. 26 luglio 2013](#), a decorrere dall'anno 2013, è stabilita nelle seguenti misure:

- a) 19,7 per cento per l'anno 2013;
- b) 19,6 per cento per l'anno 2014;
- c) 19,4 per cento a decorrere dall'anno 2015.

L'art. 10, comma 2, della legge 281 del 1970 prevede che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può comunque superare il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa.

¹⁶ D.L. 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'**articolo 14** concerne il *patto di stabilità interno agli enti locali*.

Il **comma 1**, aggiornando la base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011 in luogo del triennio 2007-2009 determina nel 2016 e nel 2017 un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per 344 milioni di euro, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province. Il **comma 3** aggiorna conseguentemente le percentuali massime previste per la applicazione della virtuosità.

Il **comma 2** prevede che la popolazione da prendere a riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno è quella di anagrafica e non quella censuaria.

Il **comma 4** esclude dal patto di stabilità interno degli enti locali i pagamenti in conto capitale, per 1.000 milioni di euro. Ogni ente beneficia dell'esclusione in proporzione alle richieste di spazi finanziari che saranno effettuate. In caso di utilizzo inferiore al 90% degli spazi richiesti, si procede alla revoca dell'esclusione.

Il **comma 5** aggiorna il riferimento del sito internet del patto di stabilità interno.

Il **comma 6** sostituisce l'invio cartaceo della certificazione sul rispetto del patto di stabilità interno con l'invio telematico cui viene conferito adeguato valore giuridico.

Il **comma 7** rinvia di due anni l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione e aggiorna conseguentemente la base di riferimento per la definizione degli obiettivi di concorso finanziario.

I **commi da 8 a 10** anticipano i termini per gli adempimenti relativi al patto di solidarietà.

Il **comma 11** sopprime sia il concerto con il Ministro dell'interno sia dell'invio dello schema di decreto alle Camere dal procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che può ridurre gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali.

I **commi da 12 a 15** - che riguardano non solo gli enti locali ma anche le Regioni - prevedono l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni, nonché dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il

riconoscimento di legittimità entro la medesima data. L'individuazione degli importi prevede la comunicazione delle esigenze finanziarie da parte degli enti interessati e - in caso di eccedenza delle richieste sulla disponibilità - la ripartizione su base proporzionale. Qualora residuassero spazi non utilizzati, questi possono essere attribuiti, sempre in misura proporzionale, alle regioni che ne fanno richiesta. La Procura regionale della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi competenti che, senza motivazione, non facciano richiesta di spazi finanziari o non effettuino nel 2014 pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi.

L'articolo 15 concerne il patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali.

I **commi da 1 a 8** assoggettano al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti territoriali. In particolare sono assoggettati (**comma 1**) gli enti partecipati per la maggioranza del capitale (o nei confronti dei quali si può nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza) e siano titolari di servizi in affidamento diretto per più dell'80% della produzione (quota variabile con d.m., giusta il **comma 2**).

I soggetti interessati al patto sono individuati attraverso un sistema di comunicazioni disciplinate dai **commi da 6 a 8**, che regolano anche le comunicazioni relative al raggiungimento degli obiettivi.

A decorrere dal 2015 (**comma 3**) questi enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro. L'obiettivo è rappresentato Margine operativo lordo, di cui si indicano i criteri di calcolo (**comma 4**) mentre le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria (**comma 5**) sono chiamate a perseguire un saldo finanziario, analogamente a quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero. I soggetti che nel 2013 registrano un risultato negativo devono indicare un piano di rientro. Sono previste particolari disposizioni per permettere il monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e finanze.

Ai sensi del **comma 9** il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta l'applicazione di sanzioni anche a carico degli enti locali sottoposti al patto di stabilità e degli enti partecipanti: il **comma 10** sostanzia tale responsabilità in termini di peggioramento dell'obiettivo di patto pari all'eccedenza rispetto all'obiettivo annuale non conseguito, da parte dei soggetti controllati, in misura proporzionale alla quota di

partecipazione. Il **comma 11** prevede specifiche conseguenze per gli enti assoggettati che presentano un saldo economico negativo, in termini di sostenimento di costi operativi, assunzioni e compenso di organi di gestione. Gli enti partecipanti devono vigilare - secondo il **comma 12** - sugli adempimenti previsti anche mediante il sistema dei controlli interni.

In caso di mancato rispetto dell'obiettivo per due esercizi consecutivi, prevede il **comma 13**, gli enti partecipanti chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società; in caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti, i loro amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

Il **comma 14** prescrive che gli organi di revisione economico-finanziaria trasmettano annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle sezioni regionali della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi.

I **commi 15 e 16** prevedono misure a carattere transitorio, validi per la prima applicazione o in riferimento al solo anno 2013.

Ai **commi da 17 a 19** è disposta la modifica e l'abrogazione espressa di alcune norme, che - a detta della relazione illustrativa - risulterebbero ridondanti o in contrasto con quanto proposto.

Il **comma 20** vieta di corrispondere emolumenti ai componenti dei consigli di amministrazione di società interessate agli obblighi di dismissione o alienazione previsti, qualora non sia stata data attuazione a tali obblighi.

L'articolo 16 reca ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali.

Tra le sue previsioni, il **comma 1** prefigura la promozione da parte del Governo di intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, volte alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 dello Statuto speciale del Trentino Alto-Adige.

Recita tale articolo statutario:

"1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.

1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di

addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio

In tema di finanza degli enti locali, si rammenta tra l'altro l'**articolo 24**, che dispone in materia di *Fondo di solidarietà comunale*.

*Esaurita l'illustrazione dell'articolato, può prendersi in esame il novero di **Tabelle** che correda la legge un tempo finanziaria ora di stabilità (tabelle sulla configurazione di alcune delle quali ha inciso la riforma della legge di contabilità, la legge n. 196 del 2009).*

LE TABELLE A E B (FONDI SPECIALI)

Le Tabelle A e B del disegno di legge di stabilità contengono - rispettivamente per la spesa corrente e per quella in conto capitale - gli accantonamenti sui fondi speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

Si tratta in effetti di "prenotazioni" di spesa: gli importi indicati verranno infatti iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero assegnatario dopo l'approvazione dei relativi progetti di legge.

Le Tabelle riportano solo gli importi globali. La relazione al disegno di legge reca informazioni sulla destinazione degli accantonamenti.

Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, la **Tabella A** (fondo speciale di parte corrente) non presenta accantonamenti.

La **Tabella B** (fondo speciale in conto capitale) reca a favore del Ministero dell'interno un accantonamento pari a: *20 milioni di euro per il 2014; 40 milioni per il 2015; 50 milioni per il 2016*.

La relazione illustrativa indica che tale accantonamento è preordinato a consentire l'ammodernamento delle autovetture di servizio.

Quanto alle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, esse sono inserite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e non assumono autonoma evidenza nelle Tabelle A e B.

LA TABELLA C

La Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge di stabilità la definizione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione é effettuata su base triennale.

Nel prospetto che segue sono esposti gli importi relativi al **Ministero dell'interno** delle dotazioni per il triennio.

Le cifre sono in milioni di euro.

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Ordine pubblico e sicurezza				
Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di polizia				
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (3.3 - cap. 2668 e cap. 2815)		1,06	1,01	1,02

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
Programma: Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
D.Lgs 140/2005, art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 - cap. 2311)		4,08	4,47	4,48

Per quanto concerne le voci entro lo stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, possono segnalarsi i seguenti stanziamenti:

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri				
Programma: Presidenza del Consiglio dei Ministri				
L. 230/1998, <i>Nuove norme in materia di obiezione di coscienza</i> - art. 19: Fondo Nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185)		105,27	73,35	73,51
D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della L. 59/1997 (21.3 - cap. 2115)		41,12	38,95	39,04

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
Programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale				
L. 38/2001 <i>Tutela della minoranza linguistica slovena</i> , art. 16, co. 2: contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (2.3 - cap. 7513/p)		5,57	5,09	5,10

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Soccorso civile				
Programma: Protezione civile				
D.L.142/91 art. 6, co. 1 Reintegro fondi Protezione civile (6.2 - cap. 7446/P)		57,97	56,97	57,14
D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 - cap. 2184)		7,55	7,46	7,47
Legge 228/2012, art. 1, co. 290 Integrazione Fondo Protezione civile per alluvioni (6.2 - cap. 7446/P)		7,98	49,93	-
D.L. 93/2012, art. 10, co. 1 Fondo emergenze nazionali (6.2 - cap. 7441)		70	70	70

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Comunicazioni				
Programma: Sostegno all'editoria				
L.67/1987: Editoria (11.2 - cap. 2183 e 11.2, cap. 7442)		140,88	119,91	120,23

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2015
Missione: Ricerca e innovazione				
Programma: Ricerca di base e applicata				
D.L. 83/2012, art. 19 Agenzia digitale (12.1 - cap. 1707)		2,75	2,75	2,87

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma: Sostegno alle famiglie				
D.L. 223/2006, art. 19, co. 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102)		20,19	20,37	20,42
Programma: Promozione e garanzie dei diritti e delle pari opportunità				
D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 - cap. 1733)		8,65	8,23	8,25
D.L. 223/2006, art. 19, co. 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - cap. 2108/p)		14,40	11,12	11,12
D.L. 93/2013 art. 5-bis, co. 1 Politiche pari opportunità (17.4 - cap. 2108/p)		7	10	10

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Giovani e sport				
Programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù				
D.L. 223/2006, art. 19, co. 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)		16,77	6,43	6,44

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche				
L. 146/1980, art. 36: Assegnazione all'Istituto nazionale di statistica (24.1 - cap. 1680)		62,73	60,88	60,96
D.lgs. 6/2010 <i>Riorganizzazione del Formez</i> , art. 4, co. 2 <i>Formez</i> 24.4 - cap. 5200)		5,85	5,56	5,57

D.P.R. 70/2013 Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici (24.4 - cap. 5217)		1,2	1,17	1,24
---	--	-----	------	------

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Fondi da ripartire				
Fondi da assegnare				
L. 385/1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)		33,22	33,22	33,22

LA TABELLA D

La nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente (per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione).

E' questo il contenuto della **Tabella D**.

Essa non investe, quest'anno, profili di competenza della Commissione Affari costituzionali

LA TABELLA E

Essa reca espone i rifinanziamenti, le rimodulazioni, le riduzioni, rispetto a previsioni di spesa pluriennali.

Può qui segnalasi la seguente *complessiva* previsione, entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2014	2015	2016
Missione: Soccorso civile				
Programma: Protezione civile				
Totale		391,74	341,24	240,14

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

55	Dossier	Partecipazione alla 68a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-27 settembre 2013)
56	Dossier	Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale
57	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 119 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
58	Testo a Fronte	Le novelle alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, nei disegni di legge AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034
59	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli -Ed. provvisoria
60	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1052 Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
61	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 32 (Revisione delle strutture e dell'organizzazione)
62	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 33 (Revisione delle dotazioni organiche)
63	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1058 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"
64	Schede di lettura	Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" Edizione provvisoria
65	Dossier	Il riordino degli enti agricoli (AA.SS. nn. 137, 139 e 990)
66	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria
67	Documentazione di base	I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".